ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Art. 136

Disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie

L'ISVAP comunica alla Commissione della Unione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l'obbligatorieta', indicando per le stesse:

a) le disposizioni vigenti per ciascuna di esse;

b) gli elementi che devono figurare nel documento attestante l'adempimento dell'obbligo di assicurazione che eventualmente l'assicuratore debba rilasciare all'assicurato.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
Titolo	VIII — Disposizioni transitorie e finali
Capo	II — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-175-1995/art-136-disposizioni-sulle-assicurazioni-obbligatorie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it